

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

### SPAZIO AZIENDE – NOVEMBRE 2015

#### LE ULTIME NOVITÀ

<p><b>Stabilità 2016: prime anticipazioni</b></p> <p style="text-align: center;">DDL di Stabilità 2016 del 15 ottobre 2015</p>	<p>Il DDL di Stabilità 2016, approvato dal Governo e ora all'<b>esame delle Camere</b>, introduce una serie di misure di rilevante interesse per datori di lavoro e lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>proroga dell'esonero contributivo</b> per assunzioni a tempo indeterminato;</li> <li>• <b>detassazione</b> dei premi di produttività;</li> <li>• possibilità, per i lavoratori a tempo pieno del settore privato che maturano, entro il 31.12.2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di trasformare, d'intesa con il datore, il rapporto di lavoro in part time;</li> <li>• rifinanziamento degli <b>ammortizzatori in deroga</b>;</li> <li>• innalzamento a 3.000 euro del tetto al contante;</li> <li>• implementazione della <b>CU</b>;</li> <li>• semplificazioni in materia di <b>dichiarazione precompilata</b>.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni per l'assunzione di donne: settori e professioni con disparità di genere per il 2016</b></p> <p style="text-align: center;">Decreto Ministero del Lavoro del 13 ottobre 2015</p>	<p>Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato, per l'anno 2016, i <b>settori e le professioni</b> caratterizzati da un <b>tasso di disparità uomo-donna</b> che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. In tali settori, caratterizzati da una significativa differenza di genere, il datore può beneficiare di <b>agevolazioni contributive</b> per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</p>
<p><b>Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 170 del 13 ottobre 2015</p>	<p>L'INPS interviene in merito alla norma che rende strutturale la possibilità di ricorso al <b>lavoro accessorio</b> per i soggetti <b>percettori di prestazioni integrative</b> del salario o di sostegno al reddito. Sono chiariti i profili di <b>compatibilità e cumulabilità</b> tra i compensi percepiti dal lavoro accessorio e le prestazioni erogate dall'Istituto, quali l'indennità di mobilità, la NASPI, la disoccupazione agricola e la cassa integrazione guadagni.</p>
<p><b>Sanzioni in materia di lavoro nero, Lul e ANF</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare Ministero del Lavoro n. 26 del 12 ottobre 2015</p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni per la corretta <b>applicazione</b> dei <b>regimi sanzionatori</b> per gli <b>illeciti</b> in tema di lavoro nero, Lul, prospetti paga e assegni per il nucleo familiare, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal <b>Decreto Semplificazioni</b>. I chiarimenti sono volti ad assicurare l'uniformità di comportamento del personale ispettivo.</p>

## COMMENTI

L'INPS, nella Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero della contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nel limite massimo annuo di euro 8.060,00, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015).

Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione dell'esonero che si estende anche ai giornalisti. (per le modalità operative si dovrà tuttavia attendere la circolare esplicativa dell'INPGI).

L'Istituto ricorda che il diritto all'esonero contributivo triennale è subordinato al rispetto di alcuni presupposti introdotti dalla Legge di Stabilità 2015. In particolare, il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve risultare occupato presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Pertanto, l'esonero spetta nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano effettuato prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio,

- il rapporto di lavoro a termine,
- il rapporto di collaborazione a progetto,
- lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Invece, non consente la fruizione dell'esonero contributivo. l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei 6 mesi precedenti l'assunzione.



Preme rilevare al riguardo che la nozione di lavoro a tempo indeterminato propria del nostro ordinamento può non coincidere con quella di altri Paesi stranieri. Pertanto, nel caso di assunzione di lavoratori che hanno prestato in precedenza attività lavorativa all'estero, al fine di godere dell'esonero contributivo triennale, si dovrà valutare se il rapporto di lavoro estero si sia svolto con un contratto a tempo indeterminato così come definito dalla legislazione italiana.

In merito all'assunzione agevolata con contratto part time a tempo indeterminato, nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro l'esonero spetta ad entrambi, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la stessa.

Nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (intercorso nei 6 mesi precedenti l'assunzione) sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, l'esonero non spetta.

L'esonero non spetta nemmeno in presenza di cessazione dell'appalto di servizi con transito dal cedente al subentrante, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda una procedura idonea a consentire, con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati nell'appalto, l'assunzione alle dipendenze dell'impresa

subentrante mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Diversamente, nell'ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, l'esonero già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferito al cessionario per il periodo residuo non goduto. Alla stessa stregua l'esonero è trasferibile in caso di trasferimento di azienda (per il periodo residuo non goduto dal cedente).

Un'ulteriore condizione posta dalla Legge di Stabilità 2015 per poter fruire dell'esonero è che il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma (periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

In merito al lavoro intermittente viene chiarito che può essere assunto usufruendo dell'esonero contributivo triennale il lavoratore che nel trimestre 1° ottobre - 31 dicembre 2014 abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro (o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato), anche se viene corrisposta l'indennità di disponibilità, in quanto viene data stabilità ad un contratto per sua natura discontinuo.

In merito all'ulteriore condizione posta dalla Legge di Stabilità 2015 che richiede che il lavoratore non abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, con fruizione dell'esonero contributivo triennale, con lo stesso datore di lavoro, l'INPS precisa che l'esonero è escluso anche nel caso in cui l'agevolazione sia stata usufruita da una società controllata dal datore di lavoro o questa collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

### **Durata**

Con riguardo alla durata dell'esonero, fissata in 36 mesi decorrenti a partire dalla data di assunzione, viene chiarito che in caso di somministrazione a tempo indeterminato, l'incentivo spetta sia per i periodi di somministrazione a tempo indeterminato che i periodi di somministrazione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità il computo dei 36 mesi si sospende e riprende a decorre al rientro della lavoratrice.

### **Cumulabilità**

L'esonero contributivo triennale non è cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente"*.

Ad esempio, l'esonero contributivo non è cumulabile con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito dell'assunzione di *"over 50 e donne"*.



Nel caso di assunzione a termine di uno dei predetti soggetti svantaggiati è possibile godere prima della riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di 12 mesi, prevista dalla Legge n. 92/2012 e poi dell'esonero contributivo triennale per la trasformazione a tempo indeterminato. In tal caso l'incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.



Ad esempio la società Alfa assume, in data 1° giugno 2015, a tempo determinato un soggetto “over 50” disoccupato da oltre 12 mesi. Il 31 agosto 2015 (alla scadenza) il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.

In tal caso ad Alfa spetta:

- la riduzione dei contributi del 50% per 3 mesi;
- l’esonero contributivo triennale per 36 mesi.

Analogamente è possibile assumere a termine dalla liste di mobilità con gli incentivi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, nel limite di 12 mesi) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, dell’esonero contributivo triennale per 36 mesi.



Il secondo periodo dell’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 prevede che il predetto beneficio (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti) spetta per ulteriore 12 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato. L’INPS avverte che il datore di lavoro è tenuto a decidere quale beneficio applicare, pertanto se ha già richiesto la predetta agevolazione (art. 8, comma 2, secondo periodo della Legge n. 223/1991) non può in un momento successivo chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

Diversamente l’esonero contributivo triennale è **cumulabile** con gli **incentivi** che assumono **natura economica**, ed in particolare con l’incentivo economico previsto in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori dalle liste di mobilità (50% dell’indennità di mobilità). In tal caso il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede INPS competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende.

In merito alla cumulabilità dell’esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 con le specifiche riduzioni contributive previste per il settore agricolo, l’INPS ribadisce la non cumulabilità. Pertanto, stante la specialità del settore, per i lavoratori agricoli ammessi al beneficio è possibile usufruire:

- dell’esonero contributivo triennale per le giornate lavorate in zona ordinaria;
- della riduzione contributiva del 75% per le giornate lavorate in zone montane;
- della riduzione contributiva del 68% per le giornate lavorate in zone agricole svantaggiate.

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015

### MARTEDÌ 10

#### **Modello 730 integrativo**

CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730-3 integrativo e li consegnano con il Mod. 730-3 a dipendenti/pensionati.

### LUNEDÌ 16

#### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **ottobre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.*

#### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.*

#### **Contributi INPS mensili Gestione separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **ottobre 2015** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.*

#### **Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **settembre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.*

#### **Contributi INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.*

#### **Quarta rata premi INAIL**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL.

### **Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**ottobre 2015**).

**LUNEDÌ 30**

### **INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **ottobre 2015**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

### **Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **ottobre 2015**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

### **Trattenuta II o unica rata IRPEF**

I sostituti d'imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto Irpef per l'anno in corso.

### **Contributi FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2015**.

### **Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **ottobre 2015**.

**FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015**

**Domenica 1:** Festività di Ognissanti

**Mercoledì 4:** Festività civile

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■